



IL PRESIDENTE

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508;

Visto l'art. 2, comma 4 della predetta legge, secondo cui l'Accademia gode di personalità giuridica e di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici;

Visto il D.P.R. n. 132/2003 (Regolamento recante criteri per l'autonomia delle Istituzioni AFAM);

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Verona, approvato con decreto ministeriale n. 1195 del 14.10.2022;

Visto il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Accademia di Belle Arti di Verona deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 14/05/2024 e approvato dal MUR con decreto n. 1114 del 26/07/2024;

Visto il CCNL vigente;

Visti gli artt. 9, 5, 6, 7, 8 del CCIN AFAM 2021-2024 del 29 luglio 2022;

Visto l'art. 13 del C.C.N.I.-AFAM 2024/27 del 4 aprile 2024;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione del presente regolamento nella seduta del 2/12/2024 previa acquisizione del parere del Consiglio accademico nella seduta del 25/11/2024;

adotta

a decorrere dalla data del presente provvedimento, il regolamento per la disciplina delle attività in conto terzi, che allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante.

Verona, 11 dicembre 2024

Il Presidente
Andrea Falsirollo

II DIRETTORE

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508;

Visto l'art. 2, comma 4 della predetta legge, secondo cui l'Accademia gode di personalità giuridica e di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici;

Visto il D.P.R. n. 132/2003 (Regolamento recante criteri per l'autonomia delle Istituzioni AFAM);

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Verona, approvato con decreto ministeriale n. 1195 del 14.10.2022;

Visto il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Accademia di Belle Arti di Verona deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 14/05/2024 e in attesa di approvazione Ministeriale;

Visto il CCNL vigente;

Visti gli artt. 9, 5, 6, 7, 8 del CCIN AFAM 2021-2024 del 29 luglio 2022;

Visto l'art. 13 del C.C.N.I.-AFAM 2024/27 del 4 aprile 2024;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione del presente regolamento nella seduta del 2/12/2024 previa acquisizione del parere del Consiglio accademico nella seduta del 25/11/2024;

Considerato che il presente regolamento disciplina i criteri generali per l'utilizzo a favore del personale docente e tecnico-amministrativo della quota a loro destinata e proveniente da finanziamenti di terzi;

Ritenuto che, con il presente regolamento, Accademia di Belle Arti di Verona vuole anche confermare l'importanza dei benefici socio-assistenziali volti a salvaguardare e migliorare le condizioni di vita dei dipendenti, con riferimento ai superiori principi di solidarietà e mutualità, volti anche a ottenere un miglior rendimento sul lavoro;

DECRETA

1

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ CONTO TERZI

Art. 1-AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento definisce e disciplina le attività conto terzi che l'Accademia di Belle Arti di Verona, nel rispetto della sua primaria funzione didattica, artistica e culturale, pone in essere con enti pubblici e con soggetti privati per un migliore svolgimento di attività di ricerca, didattico-artistica e per servizi. Tali prestazioni vengono eseguite con il contributo di personale docente e tecnico-amministrativo interno all'Accademia.

Le attività "conto terzi" possono dar luogo a erogazione di compensi al personale tecnico e amministrativo (comprese figure EQ) solo se relative a prestazioni rese al di fuori dell'orario d'obbligo e non già retribuiti ai sensi del CIN vigente alla voce "Personale Tecnico e amministrativo).

Le attività "conto terzi" possono dar luogo a erogazione di compensi al personale docente solo se relative a prestazioni rese in aggiunta al monte ore annuale e non già retribuite ai sensi CIN vigente alle voci "Fondo d'Istituto per il personale Docente e Ricercatore" e "Didattica aggiuntiva".

Con tali prestazioni, che vengono eseguite dietro il pagamento di un corrispettivo, l'Accademia intende sviluppare la professionalità delle strutture ai fini di potenziare tutte le risorse presenti nell'Istituzione.

L'Accademia di Belle Arti di Verona predispose tale regolamento in esecuzione dell'art. 9 del CCIN AFAM 2021-2024 del 29 luglio 2022 e degli artt. 9 e 13 del CCIN AFAM 2024-2027 del 4 aprile 2024 e dello Statuto vigente. Sempre ai sensi della citata disciplina l'Accademia di Belle Arti di Verona può sottoscrivere accordi a titolo oneroso di durata annuale o pluriennale con enti pubblici e privati al fine di realizzare proficui scambi di natura culturale, didattico-artistica, di ricerca e di servizio. Tali accordi devono avere la primaria finalità di realizzare utilità e benefici di tipo didattico, artistico, culturale e di servizi per gli studenti e per l'Istituzione.



Art. 2 - OGGETTO DEI CONTRATTI

Possono essere oggetto di attività in conto terzi:

- a) prestazioni di ricerca definite come quelle attività in cui le finalità prevalenti sono a carattere innovativo a livello teorico o applicativo, nel metodo o nel merito, in campo didattico, scientifico o tecnico;
- b) prestazioni di formazione e didattica non istituzionale definite come corsi e attività seminariali, conferenze, workshop, produzione artistica, di qualificazione professionale e di aggiornamento su richiesta di esterni, anche svolti in collaborazione con enti pubblici o privati. Tali prestazioni non devono assumere carattere concorrenziale rispetto alle attività didattiche istituzionali né possono configurarsi in modo tale da nuocere all'immagine dell'Accademia.
- c) prestazioni di servizi definite come attività di indirizzo, di ricerca, progetti e prestazioni laboratoriali, certificazioni tecniche, esperienze e misure su materiali, attività di consulenza di valore artistico, prestazioni professionali di natura giuridico-contabile, partecipazione a progetti di particolare rilievo.
- d) Attività strumentale: prestazioni consistente nell'utilizzo di spazi, strumenti, attrezzature e risorse dell'Accademia.
- e) Ogni altro servizio che possa risultare di interesse di un terzo, come ad es. servizi informatici, bibliotecari, di comunicazione, ecc.

Rientrano in tali attività anche le prestazioni per le quali un committente chiede espressamente all'Accademia l'apporto professionale di specifici docenti o di personale contrattualizzato, ferma restando la normativa per il personale docente in materia di attività liberamente esercitabili e di attività soggette ad autorizzazione.

La qualificazione di una determinata attività come "prestazione svolta per conto terzi" è desunta da indicatori quali: la natura della prestazione, la presenza di un corrispettivo e il carattere sinallagmatico dell'accordo.

Per le esecuzioni di tali prestazioni è necessaria la stipula di apposite convenzioni tra l'Accademia e l'ente pubblico o il privato controparte la cui regolamentazione è espressa nelle singole convenzioni. La stipula delle convenzioni è, comunque, subordinata alla previsione di un importo destinato al bilancio dell'Accademia non inferiore al 10%. La stesura della Convenzione, secondo quanto stabilito dalla Direzione, e degli atti di programmazione anche contabile relativi ad attività oggetto della Convenzione stessa, sono a cura del Direttore amministrativo il quale fornirà anche il necessario supporto giuridico e tecnico.

Con atto interno separato devono essere previsti programmi e progetti con relativa quantificazione di eventuali proventi e di conseguenti costi, i quali discendono dalla concreta attuazione della convenzione sottoscritta e concordata fra le parti interessate.

La competenza per le convenzioni quadro è affidata al Presidente o al Direttore secondo le competenze stabilite dal comma 1 dell'art. 6 del d.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e del vigente Statuto.

Art. 3 - INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEI CONTRATTI

I contratti, disciplinati dal presente regolamento devono contenere le seguenti indicazioni e rispondere ai seguenti criteri:

- a. indicazione dei contraenti;
- b. individuazione del responsabile scientifico e del responsabile amministrativo del contratto o della convenzione (in difetto di indicazione rispettivamente il Direttore e il Direttore amministrativo);
- c. individuazione dell'oggetto del contratto (che potrà essere dettagliato in apposito allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione);
- d. individuazione dei termini temporali per l'esecuzione della prestazione;
- e. previsione di proroga o di rinnovo, ove necessario, esclusivamente in forma espressa;
- f. individuazione dell'importo da corrispondere all'Accademia;
- g. individuazione dei termini per il versamento dell'importo dovuto, con la previsione, se necessario, di un anticipo che consenta di avviare le attività;
- h. obbligo, a carico della controparte, della copertura assicurativa per le persone che frequentino l'Accademia per effetto della convenzione;
- i. tutela marchio e logotipo dell'Accademia;



- l. nel caso di contratti di ricerca la tutela dei risultati e della proprietà intellettuale;
- m. individuazione dei termini per l'eventuale recesso dal contratto;
- n. risoluzione dell'accordo in via amichevole e riferimento all'eventuale Foro competente.

Il contratto, redatto secondo il presente regolamento, deve essere stilato, firmato e conservato ai sensi della normativa sulla dematerializzazione degli atti amministrativi.

Art. 4 - STRUTTURE E RISORSE UMANE

Il presente regolamento si applica ai progetti relativi alle prestazioni commissionate da soggetti esterni, nazionali e internazionali, pubblici o privati.

Tutto il personale è tenuto al rispetto dei criteri e delle indicazioni formulate nel presente regolamento, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle proprie competenze.

Si lascia al Direttore e al Direttore amministrativo, ognuno per le rispettive competenze, l'assegnazione degli incarichi sulla base dei criteri indicati dal presente regolamento che fanno riferimento all'entità e alla qualità delle prestazioni svolte e del livello di responsabilità.

Possono svolgere attività conto terzi, compatibilmente con gli ordinari impegni istituzionali, tutti i dipendenti dell'Accademia, purché siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali e di qualità adeguati alla soddisfazione del committente.

Le attività di cui al presente regolamento possono essere svolte individualmente, in gruppo e/o in collaborazione, fatto salvo il perseguimento delle finalità istituzionali previste dallo Statuto, nonché il buon andamento e il regolare svolgimento delle relative attività istituzionali.

Nel caso in cui, per l'esecuzione di particolari lavori accessori e/o strumentali rispetto alle attività previste dal contratto, non si possa fare fronte con le risorse interne, è consentito il ricorso a operatori e/o soggetti esterni all'Accademia limitatamente alla durata della prestazione prevista nel contratto o nella convenzione, alle disponibilità finanziarie derivanti dal contratto stesso e, comunque, entro il limite dell'ammontare complessivo del corrispettivo.

L'impiego di personale appartenente ad altra istituzione pubblica dovrà essere subordinato ad apposita preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Il personale coinvolto nei progetti (attività conto terzi) ha diritto alla remunerazione nel caso in cui dette attività siano svolte al di fuori del proprio orario di lavoro. Non si possono erogare compensi accessori al personale fino a quando non è stata completata e, ove previsto, rendicontata l'attività oggetto del progetto. In caso di previsione di più fasi di sviluppo delle attività non si possono erogare i relativi compensi fintanto che le stesse non siano definitivamente concluse e/o non siano stati introitati i relativi finanziamenti. La remunerazione effettiva del personale non può eccedere l'ammontare del finanziamento al netto di tutti i costi sostenuti e degli oneri a carico dell'Accademia. L'entità dei compensi per le attività previste dal presente Regolamento attribuibile al personale è definita in relazione alle categorie sotto elencate:

- categoria di appartenenza;
- livello di responsabilità circa gli esiti delle attività;
- tempo dedicato allo svolgimento della prestazione;
- tipologia dei compiti attribuiti.

I compensi al personale coinvolto nelle attività per conto terzi non potranno essere liquidati fintanto che non saranno state completate le attività oggetto del contratto o, in caso di avanzamento per fasi successive, della fase di attività e fintanto che non siano stati incassati i relativi corrispettivi. Il responsabile didattico e il responsabile amministrativo vigilano per favorire la massima partecipazione del personale e per garantire un'equa opportunità di maggior guadagno nel rispetto della normativa vigente, delle pari opportunità, della competenza professionale specifica, acquisita la disponibilità dei singoli e tenendo conto delle esigenze del committente.

Art. 5 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Per la determinazione del corrispettivo introitato dall'Accademia di Belle Arti di Verona si deve tener conto delle seguenti tipologie di costi nei singoli accordi e convenzioni:



- spese generali della struttura (Accademia);
- spese per consumi di diretta imputazione;
- spese per il personale docente interno e personale tecnico amministrativo;
- spese per eventuali collaboratori esterni.
- somme da destinare al bilancio dell'Accademia per il funzionamento in misura non inferiore al 10% del finanziamento pervenuto.

L'Amministrazione, nella richiesta per la quantificazione del finanziamento, è obbligata a tener conto delle voci sopra elencate e di tutti gli oneri a proprio carico.

Art. 6 - COMPENSI

Le attività previste dal presente regolamento sono remunerate al lordo dipendente come indicato nelle tabelle sotto riportate.

Le tariffe orarie lordo sono riportate nella seguente tabella:

	Personale	Tariffa/ oraria
a)	Docente	55,00
a)	EQ - Direttore amministrativo	55,00
b)	EQ - Direttore ragioneria	45,00
b)	Area 3 - Funzionario/Tecnico laboratorio	30,00
c)	Area 2 - Assistente	25,00
d)	Area 1 - Operatore	20,00

I limiti per l'attività conto terzi viene riportata nella seguente tabella:

	Personale	Fino a un massimo di
a)	Personale Docente	Euro 10.000,00
b)	EQ - Direttore amministrativo	Euro 10.000,00
c)	EQ - Direttore ragioneria	Euro 9.000,00
d)	Area 3 - Funzionario	Euro 6.000,00
e)	Area 3 - Tecnico di laboratorio	Euro 6.000,00
f)	Area 2 - Assistente	Euro 4.500,00
g)	Area 1 - Operatore	Euro 2.500,00

4

Art. 7- UTILIZZO DEL NOME, DEL MARCHIO E DELL'IDENTITÀ VISIVA DELL'ACCADEMIA

Nelle convenzioni di cui al presente regolamento l'utilizzo del nome o del logo dell'Accademia di Belle Arti di Verona da parte di terzi deve essere oggetto di accordi specifici approvati dall'Accademia, compatibili con la tutela dell'immagine dell'Accademia.

Art. 8 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di sua emanazione con decreto del Direttore.

Alla medesima data cesserà di validità la precedente disciplina in materia di attività per prestazioni conto terzi, fatti salvi i rapporti già conclusi e/o in fase di definizione formale.

IL DIRETTORE
Francesco Ronzon